

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Napoli, V sezione civile, avv. Costantino Martinelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

redatta ai sensi dell'art. 132, c.p.c. e dell'art. 118, disp. att. c.p.c., come modificati dalla Legge 69/2009, nella causa civile iscritta al n' R.G. 39149/2020, avente a oggetto ripetizione

MUTUATARIO, **TRA** **ATTORE**
BANCA S.p.A., **CONTRO** **CONVENUTA**

CONCLUSIONI. Come da verbali di causa e scritti difensivi e che qui abbiansi per ripetute e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato, per l'udienza a comparire del 14/9/2020, parte attrice riassume una citazione non iscritta a ruolo e conveniva dinanzi questa giustizia la **BANCA S.p.A** per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 2.559,10, vinte le spese, con distrazione; premetteva di aver stipulato in data 30/5/2007 con la convenuta un contratto n° xxxxxx di prestito personale contro cessione del quinto della retribuzione, da rimborsare mensilmente (n. 120 rate mensili di euro 286,00); che dal detto finanziamento venivano trattenute le somme di euro 1.046,76 a titolo di commissioni bancarie, di euro 2.004,40 per commissioni **BANCA S.p.A.**, euro 371,20 per spese varie ed euro 1295,27 per oneri assicurativi; che essa parte attrice provvedeva in data 30/11/2011, dopo aver pagato le prime cinquantadue rate, provvedeva alla estinzione anticipata del mutuo, mediante corresponsione dell'importo di euro 17.881,07; di aver diritto al rimborso delle commissioni già corrisposte in unica soluzione per la parte non goduta in euro 2.559,10. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva, eccependo inammissibilità e infondatezza della richiesta.

Esperita infruttuosamente procedura di mediazione, in assenza di esigenze istruttorie, la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e, rese le quali come in atti, all'udienza del 3/7/2023, era riservata per essere decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La domanda non è fondata e va respinta.

Preliminarmente, riguardo alla titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, contestata dalla convenuta, si osserva che è vero che la **Omissis S.p.A.** acquistava i crediti vantati dalla **BANCA S.p.A** e relativi ai contratti stipulati tra il 3/5/2007 e il 28/4/2008 (cfr. cessione comunicata tramite G.U. n. 64 del 31/5/2008); tuttavia, la vicenda appare irrilevante considerato in primo luogo che nel caso di specie viene in rilievo un presunto credito non di **BANCA S.p.A** ma di un terzo nei confronti della stessa; la cedente **BANCA S.p.A.**, peraltro, riceveva mandato con rappresentanza inerente alla gestione e incasso dei detti crediti (cfr. la mentovata comunicazione in G.U. n. 64 del 31/5/2008), tant'è che l'attore corrispondeva le somme richieste per l'estinzione anticipata alla medesima **BANCA S.p.A** (cfr. prospetto di estinzione anticipata), sicché la domanda di ripetizione correttamente è stata proposta nei confronti dell'effettivo *accipiens*.

Si osserva, a tal punto, che il T.U. bancario (D.lgs. 385/93), nella formulazione in vigore *ratione temporis*, prevedeva all'art. 125, comma II, che *"Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito ..."*. L'attore ha viceversa invocato l'applicazione dell'art. 125 *sexies*, T.U. bancario (D.lgs. 335/93), che espressamente prevede *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. in tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."*, norma tuttavia introdotta dal Decreto legislativo 13 agosto 2010 n., 141, pubblicato in data 4/9/2010, quindi successivamente ai fatti di causa. Effettivamente tale nuova disposizione sembra confermare un principio già presente nell'ordinamento, sicché la sua applicazione potrebbe non violare il principio di irretroattività della legge. Va rilevato, nondimeno, che l'articolo 30 della direttiva 2008/43/CE, a cui il D.lgs. 141/2010 ha dato attuazione, espressamente prevede al primo comma che *"La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione"*.

Poiché nel caso di specie, pacificamente, si verte su un contratto stipulato in data 30/5/2007 (cfr. modulo prodotto), quindi precedentemente alla entrata in vigore dell'art. 125 *sexies*, T.U. bancario, la richiesta avanzata dall'attore, relativa a rapporto già in corso, non può, come detto, trovare ingresso. La detta normativa, infatti, può trovare applicazione solo ai contratti stipulati successivamente. Diversamente opinando, si andrebbe effettivamente a violare il principio di irretroattività della legge e, in definitiva, la certezza del diritto, sicché, assorbite le altre eccezioni, la domanda, si ribadisce, va doverosamente rigettata.

3) Giusti motivi di equità, ravvisabili nella natura della questione, nei differenti orientamenti giurisprudenziali, nella qualità e contegno processuale delle parti, suggeriscono la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande come proposte e come indicate in narrativa, reietta o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così provvede:

- rigetta la domanda proposta da **MUTUATARIO** nei confronti di **BANCA S.p.A.** con atto di citazione 22/4/2020;
- compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Napoli in data 3/7/2023.

Il giudice
Costantino Martinelli